

**SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO
DELL'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____, in Sinnai presso la sede _____ sono presenti:

IL COMUNE DI SINNAI, CF _____, in persona del responsabile _____, dott. _____;

E

L'AVVOCATO _____ iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ (di seguito denominato legale), con studio in _____ alla via/piazza _____ n. _____ C.F. _____ p. iva _____ e-mail _____

_____ pec _____ tel./fax _____ assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. _____ massimale € _____ con l'istituto assicurativo _____;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Sinnai deve resistere nel giudizio promosso da _____ pendente dinanzi _____ ovvero deve promuovere apposito giudizio nei confronti di _____ presso _____ ovvero deve provvedere alla cura della seguente procedura esecutiva _____;
- con deliberazione della Giunta Comunale del _____, n. _____ si deliberava di resistere al ricorso sopra menzionato, teso a _____;
- con determinazione del responsabile del settore Personale e Affari Legali n. _____, del _____, si è provveduto a nominare quale legale nel ricorso di cui sopra, l'avv. _____ con studio in _____, via _____, n. _____, C.F. _____ e p. IVA _____;
- l'art. 2233, comma 3, cod. civ. stabilisce che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali;
- l'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, stabilendo tra l'altro, che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall'ordinamento al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- il Comune dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- il Comune dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;
- il Comune dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, Il comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette

Richiamata la legge 31.12.2012, n.247 recante "nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";

Visto il D. M. 140/2012 che stabilisce i parametri specifici per la determinazione dei compensi professionali nei vari gradi di giudizio;

Vista la determinazione del responsabile del Settore Personale e Affari legali n. _____ del _____ con cui è stato approvato lo schema del presente disciplinare;

Considerato che il Comune di Sinnai ha necessità di affidare incarico di difesa/patrocinio nel giudizio innanzi indicato;

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del D.lgs. n. 196/2003;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1 La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

art. 2 Il Comune di Sinnai conferisce all'avv. _____ l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa secondo le modalità e condizioni di cui ai seguenti articoli;

art. 3 Il professionista sopra menzionato accetta il suddetto incarico, impegnandosi ad espletarlo con la massima diligenza e in osservanza dei principi deontologici.

in particolare, con l'assunzione dell'incarico, il professionista assume l'impegno di non patrocinare cause contro il comune e si obbliga:

- a) a non assumerne per tutta la durata dell'incarico;
- b) a comunicare al responsabile del Settore _____ l'avvenuto adempimento degli incombenzi relativi all'incarico ricevuto ovvero a relazionare, ove richiesto dalla natura dell'incarico, in merito all'evoluzione del relativo iter procedurale;
- c) a trasmettere tutti gli atti inerenti l'incarico ricevuto ed a restituire, senza ritardo, la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato.

art. 4 L'assunzione di contenzioso contro il Comune è causa di revoca immediata del mandato e di risoluzione della convenzione.

art. 5 Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica in € _____. Si dà atto che detto importo, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, sarà assoggettato ad IVA, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Il legale professionista accetta a compenso delle attività oggetto dell'incarico quanto sopra.

In particolare, accetta il riconoscimento del compenso professionale, come precisato e sottoscritto in fase di presentazione dell'Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Sinnai" ed il relativo allegato A), con la precisazione che le voci indicate saranno riconosciute solo ove l'attività specificata sarà stata effettivamente svolta e documentata.

In caso di successione di tariffe professionali, la tariffa applicabile sarà quella che vige alla data di liquidazione (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 16581/2012).

art. 6 Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell'incarico secondo le modalità che il professionista si impegna a comunicare, allegando, unitamente alla parcella pro-forma indicante dettagliatamente le attività effettivamente svolte, tutti i documenti di carattere fiscale necessari allo scopo.

Per il riconoscimento e la liquidazione delle spese dovrà essere rimessa apposita documentazione giustificativa.

Il Comune provvederà, in qualità di sostituto d'imposta, al versamento della ritenuta d'acconto.

art. 7 In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale professionista si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice, se più favorevole, e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

art. 8 Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'ente.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'incarico ricevuto, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

art. 9 Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni

professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

art. 10 L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

art. 11 Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal professionista.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'ente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

art. 12 Il Comune di Sinnai ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da inviare via pec e/o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 5.

art. 13 Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

art. 14 Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

art. 15 La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

art. 16 Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai parametri di cui al decreto del ministero della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in g. u. n. 195 del 22 agosto 2012.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali.

Data _____

IL RESPONSABILE

IL PROFESSIONISTA